

## REGOLAMENTO (CE) N. 383/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

che determina i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo<sup>(2)</sup> stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili sulla base dei criteri elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati in base ai suddetti criteri.
- (2) Ad alcune misure dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applicano specifici fatti generatori dei tassi di cambio: occorre pertanto che tali fatti generatori siano determinati in un apposito regolamento.
- (3) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(3)</sup> prevede la possibilità di concedere un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata. L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo<sup>(4)</sup>, fissa l'importo massimo del premio per

ettaro. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio relativo all'importo di tale premio intervenga all'inizio della campagna vitivinicola.

- (4) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il tasso di cambio applicabile alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento sia l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) prima del 1° luglio che precede l'esercizio finanziario in relazione al quale sono fissate le dotazioni.
- (5) Gli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 definiscono i prezzi di acquisto da pagare ai produttori e l'aiuto di cui possono beneficiare i distillatori rispettivamente per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e per la distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione. Considerati gli obiettivi economici delle operazioni e la procedura da seguire, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio relativo a tali importi intervenga il primo giorno della campagna considerata.
- (6) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede un prezzo minimo da pagare ai produttori e un aiuto alla distillazione di cui possono beneficiare i distillatori finalizzato a sostenere il settore dell'alcol per usi commestibili. L'articolo 30 del medesimo regolamento prevede la possibilità che venga adottato un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza o a problemi di qualità. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile in tali circostanze intervenga con cadenza mensile.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato<sup>(5)</sup> prevede la concessione di un aiuto agli elaboratori di vini alcolizzati. Dal momento che l'importo di tale aiuto è collegato alle misure di distillazione in questione, è opportuno fare riferimento allo stesso principio nella determinazione del fatto generatore.
- (8) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 del 8.7.2004, pag. 13).

(3) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(4) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).